



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Matera
AREA II - RACCORDO CON GLI ENTI LOCALI E CONSULTAZIONI ELETTORALI

INTESE PER LA DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA ELETTORALE

**TRA LE RAPPRESENTANZE DEI PARTITI, DEI MOVIMENTI E DEI GRUPPI POLITICI
CHE HANNO PRESENTATO LISTE IN OCCASIONE
DELLE CONSULTAZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019**

L'anno duemiladiciannove, addì 6 del mese di maggio, alle ore 11:30, negli Uffici della Prefettura – U.T.G. di Matera, presieduta dal Prefetto dott. Demetrio Martino, assistito dal Dirigente dell'Ufficio Elettorale Provinciale, dott.ssa Maria Luisa Fappiano, si è tenuta una riunione per la disciplina della propaganda elettorale in occasione dello svolgimento delle consultazioni europee e comunali fissate per il 26 maggio 2019.

Sono presenti:

- il dott. Luigi Liguori – Questore di Matera;
- il col. Samuele Sighinolfi - Comandante Provinciale dei Carabinieri di Matera;
- il col. Irene Sardone - Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Matera;
- il dott. Sergio Galante per il Comune di Matera;
- il dott. Michele De Bonis per il Comune di Matera;

i seguenti rappresentanti delle liste ammesse per le elezioni comunali:

- il Sig. Marco Marciugliano, per la lista “Scelta Comune Metaponto Bernalda”;
- i Sigg.ri Egidio Chiurazzi e Nicola Di Pinto, per la lista “Nova Siri Risplende”;

Sono assenti, benchè invitati:

- il Sig. Cristiano Ceriello, per “Partito Animalista Italiano”;
- il Sig. Roberto Mariano, per “Federazione dei Verdi”;
- la Sig.ra Anna Autiero, per “Partito Democratico”;
- il Sig. Umberto Amodio, per “Forza Italia”;
- il Sig. Camillo Piero Falascia, per “+Europa-Italia in Comune-PDE Italia”;
- il Sig. Ivano Manno, per “Forza Nuova”;
- il Sig. Salvatore Mario Cafaro, per “Lega Salvini Premier”;
- il Sig. Gabriele Gesso, per “Rifondazione Comunista-Sinistra Europea, Sinistra Italiana”;
- la Sig.ra Rosaria Cuomo, per “Partito Pirata”;
- il Sig. Giuseppe Savuto, per “Destre Unite Casapound AUMN”;
- la Sig.ra Valeria Ciarambino, per “Movimento 5 Stelle”;
- il Sig. Lorenzo Lang, per “Partito Comunista”;
- il Sig. Raffaele Barbato, per “Fratelli d'Italia”;
- il Sig. Domenico Boccia, per “Popolari per l'Italia”;
- il Sig. Salvatore Di Marino, per “Popolo della Famiglia - Alternativa Popolare”;
- per la lista “Più Bernalda e Metaponto”;



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Matera

AREA II - RACCORDO CON GLI ENTI LOCALI E CONSULTAZIONI ELETTORALI

- per la lista “Calciano nel Cuore”;
- per la lista “L’Altra Italia”;
- per la lista “Uniti per Calciano”;
- per la lista “Per Cirigliano con i Piedi per Terra”;
- per la lista “Progetto Comune per Cirigliano”;
- per la lista “Costruire la Rinascita”;
- per la lista “Craco per Noi”;
- per la lista “Oltre Craco”;
- per la lista “Per Craco”;
- per la lista “Progettiamo Garaguso”;
- per la lista “Insieme nella Continuità”;
- per la lista “Per Gorgoglione”;
- per la lista “Costruiamo il Nostro Futuro Gorgoglione”;
- per la lista “Miglionico in Comune”;
- per la lista “Movimento 5 Stelle”;
- per la lista “Movimento Civico Ambientalista”;
- per la lista “Patto per Nova Siri”;
- per la lista “Mancini Sindaco”;
- per la lista “I Moderati”;
- per la lista “In Movimento per Pomarico”;
- per la lista “Impegno Comune”;
- per la lista “Fare Comunità X Rotondella”;
- per la lista “Diamoci un Futuro”;
- per la lista “Cristianamente Riprendiamo a Dialogare”;
- per la lista “Futuro Radici”;
- per la lista “Valsinni Verso il Futuro”;
- per la lista “Risvegliamo Valsinni”;
- per la lista “Valsinni Viva”.

Oggetto della riunione odierna è il raggiungimento di accordi volti ad assicurare l’ordinato e sereno svolgimento della campagna elettorale delle predette consultazioni in un clima di civile dialettica democratica, di osservanza delle disposizioni sulla libertà di propaganda, di indispensabile reciproco rispetto e con la scrupolosa osservanza delle norme vigenti e consuetudini elettorali, tese a garantire pienamente la libertà dei comizi e delle altre manifestazioni di propaganda, senza turbare il normale svolgimento della vita cittadina e garantendo la tutela dell’ambiente e del patrimonio storico monumentale ed artistico, alla luce anche degli accordi che in data odierna verranno concordati tra i presenti.

In modo particolare le forze politiche si impegnano a rispettare e a far rispettare:

- le norme della Costituzione in base alle quali “... *tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, con la parola, lo scritto ed ogni mezzo di diffusione*” (art 17) nonché “... *di riunirsi pacificamente...*” (art 21).



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Matera

AREA II - RACCORDO CON GLI ENTI LOCALI E CONSULTAZIONI ELETTORALI

Le parti politiche convenute si impegnano a ricordare agli elettori ed ai propri rappresentanti le fondamentali regole della campagna elettorale che devono essere necessariamente rispettate, adottando le opportune iniziative dissuasive nei confronti dei propri associati che non osserveranno le norme di legge: in particolare la legge 4 aprile 1956, n. 212, come modificata ed integrata dalla legge 24 aprile 1975, n. 130, nonché le disposizioni penali di cui al capo IX del DPR n. 570/60 previste per chi arreca disturbo o turbativa durante lo svolgimento della propaganda elettorale e delle operazioni di voto e di scrutinio.

In particolare in aderenza alla normativa in materia:

1. Dal 30° giorno antecedente quello della votazione, e quindi **da venerdì 26 aprile 2019**, possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore.
2. Dal medesimo 30° giorno antecedente la votazione (**venerdì 26 aprile 2019**):
 - A) - è vietato dall'art. 6 della L. n. 212 del 1956 il lancio o il getto, in luogo pubblico o aperto al pubblico di volantini, che potranno essere distribuiti a mano;
 - B) - è vietata ogni forma di propaganda luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti (stesso articolo);
 - C) - è vietata ogni forma di propaganda luminosa mobile (stesso articolo); deve, pertanto, ritenersi ammissibile ogni forma di propaganda figurativa non luminosa eseguita con mezzi mobili nel rispetto delle norme sulla circolazione stradale.
3. Dal giorno antecedente quello della votazione - cioè da **sabato 25 maggio 2019 - e fino alla chiusura delle operazioni di voto** - sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti. Inoltre, nel giorno destinato alla votazione, è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di metri 200 dall'ingresso delle sezioni elettorali (art. 9, comma 2, della L. n. 212 del 1956).

E' consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.
4. Nei 15 giorni antecedenti la data di votazione e quindi a partire **da sabato 11 maggio 2019 sino alla chiusura delle operazioni di voto** è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i sondaggi dei risultati demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto (art. 8 della l. n. 28/2000).

In relazione ad eventuali richieste da parte di Istituti demoscopici intese a rilevare, all'uscita dai seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica, il Ministero dell'Interno ha previsto che tale attività non sia soggetta ad autorizzazioni particolari, purchè avvenga a debita distanza dagli edifici sede di seggio e non interferisca con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali.



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Matera

AREA II - RACCORDO CON GLI ENTI LOCALI E CONSULTAZIONI ELETTORALI

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI COMIZI

5. I comizi saranno tenuti **dalle ore 10.00 alle ore 23.00** di ogni giorno, tranne che nel giorno **24 maggio** in cui il limite orario si protrarrà sino alle ore **24.00**.
La durata massima dei comizi è stabilita in **cinquanta minuti**.
Tra la fine di un comizio e l'inizio del successivo intercorrerà un intervallo di **venti minuti**, durante il quale, il partito, il gruppo o il candidato interessato al comizio successivo potrà fare uso del microfono per le opportune comunicazioni al pubblico e l'eventuale trasmissione di musiche su dischi o su nastri.

Nel caso in cui un comizio non possa svolgersi entro l'orario assegnato, esso potrà avere luogo **al termine dei comizi prenotati per il medesimo giorno**, purchè nell'ambito della fascia oraria sopra stabilita.
Eventuale rinuncia dello spazio destinato ai comizi elettorali dovrà essere comunicata tempestivamente al fine di consentire ad altri di poterlo utilizzare.
6. In prossimità di piazze, strade o locali, dove vengono tenute riunioni elettorali pubbliche, non potranno transitare mezzi mobili in movimento annuncianti l'ora o il luogo di altri comizi.
7. Sui palchi approntati e messi a disposizione dalle amministrazioni comunali non potrà essere affisso permanentemente materiale di propaganda elettorale.
Per i comizi potrà farsi uso anche di diverse piazze purché distanti da quella in cui è collocato il palco comunale e non adiacenti ad ospedali, case di cura, edifici scolastici, luoghi di convivenza in genere e dove si può dare luogo ad intralcio alla circolazione ovvero eccessivo disturbo alla quiete pubblica.
Le amministrazioni comunali, ove non abbiano ancora provveduto, sono invitate ad allestire il palco.
Il palco comunale dovrà essere collocato, ove possibile, in una zona centrale.
8. Per motivi di sicurezza, i comizi avranno luogo soltanto su palchi, su podi e costruzioni simili, conformi ai requisiti di sicurezza, **previo – ove necessario – collaudo ed autorizzazioni previste dalla legge**.
9. Dalle ore 11.00 (undici) alle ore 13.00 (tredici) e dalle ore 17.00 (diciassette) alle ore 22.00 (ventidue) ciascun partito, candidato o gruppo **avrà dieci minuti a disposizione, da stabilirsi a turno, di comune accordo, per fare comunicazioni alla cittadinanza**, da postazioni fisse, in ordine alla propaganda elettorale, per mezzo di altoparlanti il cui volume sarà opportunamente tenuto in misura moderata, in modo da non arrecare disturbo.
L'uso di essi è, comunque, escluso nelle vicinanze di comizi in corso e in prossimità di luoghi di cura.



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Matera

AREA II - RACCORDO CON GLI ENTI LOCALI E CONSULTAZIONI ELETTORALI

- 10.** **Ogni lunedì, entro le ore 18.00,** i rappresentanti o delegati dei vari partiti, candidati o gruppi si riuniranno nelle sedi municipali per concordare il programma dei comizi, per tutta la settimana fino al successivo lunedì compreso.
Nella stessa giornata il programma concordato sarà inoltrato dai comuni alle Forze di Polizia competenti.
Qualora si verificassero rinunce da parte di oratori e più partiti o candidati chiedessero di utilizzare il tempo rimasto libero, ogni decisione al riguardo sarà presa dalle suddette Commissioni, che si riuniranno appositamente. E' consentito l'eventuale scambio di orari di comizi purché ciò non comporti un prolungamento degli orari stessi.
Ogni variazione ed eventuali modifiche del programma concordato dovranno essere tempestivamente comunicate dai partiti, candidati o gruppi interessati, all'Amministrazione comunale e agli Organi di Polizia.
Nei Comuni ove manchino rappresentanze di alcuni partiti o di alcuni gruppi di candidati, i comizi potranno essere prenotati per mezzo di comunicazione scritta al Segretario Comunale a partire dalla mattinata del martedì, al fine di ottenere eventuali orari non ancora impegnati.
- 11.** In caso di concomitanza di richieste (contestuale presentazione per luogo ed ora) di piazze per lo svolgimento di comizi sarà seguito il rigoroso rispetto della cronologia della presentazione della richiesta rilevabile dal numero di protocollo. Nell'impossibilità di stabilire la priorità della richiesta (in caso di mancanza della protocollazione), si procederà al sorteggio.
- 12.** Non sono consentiti cortei, anche motorizzati e fiaccolata con torce, giornali avvolti o altri mezzi pericolosi.
Oratori di particolare rilievo potranno essere rilevati all'ingresso degli abitati o alle sedi dei partiti, prima dell'inizio dei comizi e riaccompagnati dopo il comizio, da limitati gruppi di aderenti e simpatizzanti, previo avviso, anche orale, al dirigente del Servizio d'Ordine. In tale circostanza non dovranno essere portate bandiere, alabarde, cartelloni od altre insegne né utilizzate musiche o fanfare. Queste manifestazioni dovranno essere anche evitate nei giorni successivi alle consultazioni elettorali, fino alla proclamazione degli eletti
- 13.** I comizi non saranno tenuti nelle immediate adiacenze di ospedali, case di cura nonché di scuole, limitatamente all'orario di svolgimento dell'attività didattica e nelle immediate adiacenze di mercati; non potranno, inoltre, disturbare lo svolgimento delle funzioni religiose; pertanto, non saranno effettuati comizi in concomitanza di tempo e di luogo con lo svolgimento di eventuali processioni religiose previste durante il periodo della campagna elettorale.
- 14.** Per l'organizzazione di comizi in sale cinematografiche o teatrali saranno presi preventivi accordi con i rispettivi gestori, i quali ne daranno tempestivo avviso agli Organi di Polizia.
- 15.** A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, i Comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nelle competizioni elettorali, in misura eguale fra loro, i locali di proprietà comunale, già predisposti per conferenze e dibattiti (art.19, comma 1, della Legge 10 dicembre 1993, n. 515).



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Matera

AREA II - RACCORDO CON GLI ENTI LOCALI E CONSULTAZIONI ELETTORALI

16. Durante il periodo di svolgimento della campagna elettorale non possono, altresì, essere limitate le libertà di espressione di pensiero e di riunione, costituzionalmente garantite dagli artt. 17 e 21 Cost., anche ai partiti, gruppi, movimenti o singoli esponenti politici che non hanno presentato liste e che richiedono l'autorizzazione al comizio ai sensi dell'art.7 della legge 24 aprile 1975, n. 130 (cfr. "Raccolta pareri in materia elettorale" espressi dalla Direzione Centrale dei Servizi Elettorali del Ministero dell'Interno).

CORTEI

17. Le parti politiche presenti assumono l'impegno di evitare, durante il periodo della campagna elettorale, cortei, staffette ciclistiche o motorizzate o di altro tipo, fiaccolate e qualunque parata in genere, allo scopo di propaganda elettorale. Accordi di carattere particolare potranno essere raggiunti in sede comunale per singole manifestazioni che i partiti si riservano di precisare.

PROPAGANDA ELETTORALE FONICA

18. Le parti politiche presenti si impegnano a non far uso di altoparlanti presso le sedi dei partiti per trasmettere "giornali parlati" e comunicazioni in genere.
Dal trentesimo giorno antecedente quello della votazione, cioè dal 26 aprile 2019, l'uso degli altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, comma 2, della Legge 130/1975. Ai sensi del combinato disposto di cui alla predetta norma e dell'art. 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni, la propaganda elettorale, qualora venga effettuata mediante altoparlante installato su mezzi mobili, è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della Provincia in cui ricadono i comuni stessi.
Gli altoparlanti mobili, secondo quanto prescrive il citato art. 7 della legge 130/1975, potranno funzionare soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale. Anche per quanto riguarda gli altoparlanti mobili, dovrà evitarsi, a tutela del riposo dei ricoverati, che se ne faccia uso nelle vicinanze di ospedali, case di cura e case di riposo.

AFFISSIONI

Le parti politiche presenti si impegnano a rispettare ed a far rispettare le seguenti disposizioni relative alle affissioni di propaganda elettorale:

19. Le giunte comunali, dal 33° al 31° giorno antecedente quello della votazione, quindi **da martedì 23 aprile a giovedì 25 aprile 2019**, dovranno stabilire e delimitare, in ogni centro abitato con popolazione superiore a 150 abitanti, distintamente per ciascuna elezione, gli spazi



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Matera

AREA II - RACCORDO CON GLI ENTI LOCALI E CONSULTAZIONI ELETTORALI

da destinare alle affissioni di propaganda elettorale dei partiti o gruppi politici che parteciperanno alle elezioni con liste di candidati.

In particolare, le giunte dovranno provvedere, **entro due giorni** dalla ricezione delle comunicazioni sull'ammissione delle candidature, all'assegnazione di sezioni dei predetti spazi per le consultazioni europee e comunali (nei comuni interessati).

20. Le affissioni possono essere effettuate, inoltre, fino alla mezzanotte del **venerdì 24 maggio 2019**: a partire da tale momento, ogni nuova affissione è vietata ad eccezione dell'affissione di giornali quotidiani e periodici, che continua ad essere consentita anche nei giorni di votazione nelle bacheche poste in luogo pubblico e regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi (art.1 e segg. Legge 4 aprile 1956, n. 212, come modificati dalla Legge 24 aprile 1975, n. 130).
21. Devono essere rispettati i manifesti affissi regolarmente che, pertanto, non devono essere strappati, deturpati o coperti (art. 8 della legge n. 212/56, così come modificato dall'art. 6 della legge n. 130/75).
22. Sono vietati gli scambi e le cessioni di superfici assegnate ai partecipanti alla campagna elettorale (art. 3 della legge n. 212/56, così come sostituito dall'art. 3 della legge n. 130/75).
23. Sono vietate le iscrizioni murali e quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate, recinzioni, alberi e balconi (art. 1, ultimo comma, Legge 212/1956).
24. E' vietata qualsiasi forma di propaganda figurativa o luminosa a carattere fisso (striscioni, stendardi, targhe, cartelli, drappi, mezzi luminosi, ecc...).
Il divieto non si applica alle insegne che indicano le sedi dei partiti e movimenti politici (art.4, Legge n. 130/1975).
25. Al fine di contrastare il fenomeno dell'indiscriminata affissione di manifesti fuori degli spazi prescritti sarà intensificata la vigilanza da parte delle Polizie Municipali, per prevenire e reprimere ogni azione diretta alla distruzione del materiale di propaganda, regolarmente affisso.
26. Parimenti, i presenti concordano sulla necessità che i Comuni provvedano, con tempestività, all'immediata defissione del materiale di propaganda elettorale, affisso in parti diverse da quelle consentite od in spazi assegnati ad altri partiti o gruppi politici.
Le spese sostenute dal Comune per la rimozione del materiale di propaganda abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali o di volantinaggio sono a carico dell'esecutore materiale e del committente responsabile (art. 15 della legge 515/93 così come modificato dall'art. 1, comma 178, della legge 27/12/2006, n. 296 – Finanziaria 2007). Inoltre, in caso di violazione delle disposizioni relative alle affissioni, saranno applicate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla normativa vigente. (art. 15 legge 515/93).



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Matera

AREA II - RACCORDO CON GLI ENTI LOCALI E CONSULTAZIONI ELETTORALI

27. Inoltre, i signori Sindaci e i Commissari Straordinari eviteranno, con mirate azioni preventive, che si effettuino affissioni non autorizzate e scritte abusive a tutela del patrimonio artistico e archeologico dell'arredo urbano nonché di altri beni di valore.

PROPAGANDA IN FORMA FISSA

Le parti politiche presenti si impegnano a rispettare ed a far rispettare le seguenti disposizioni relative a forme di propaganda elettorale diverse dai comizi, che prevedono l'installazione di gazebo, tavolini, banchetti ed attrezzature similari:

28. E' necessario richiedere ai competenti organi comunali l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico.
29. L'utilizzazione di postazioni fisse (c.d. Gazebo) a fini elettorali, può essere consentita solo a determinate condizioni:
- tali strutture non devono presentare raffigurazioni, fotografie, simboli, diciture o colori che direttamente o indirettamente richiamino formazioni politiche o candidati;
 - all'interno e all'esterno di tali strutture non devono essere esposti o affissi drappi, striscioni, manifesti e quant'altro sia riconducibile a forma di propaganda elettorale a carattere fisso, in violazione degli artt. 6, 1° comma e 8, 3° comma, della Legge n. 212/56, e successive modificazioni.

Al riguardo, in merito alla possibilità di fare uso di **bandiere** nelle sistemazioni dei gazebo, si ritiene, interpretando la ratio dell'art. 6 della Legge 4 aprile 1956, n. 212, che **le bandiere dei partiti e dei movimenti politici non possono essere riconducibili a forma di propaganda elettorale a carattere fisso quando le stesse servono esclusivamente ad identificare la titolarità del gazebo medesimo.**

In sostanza, si ritiene che, ferma restando la disciplina sull'occupazione degli spazi pubblici, tali strutture possano essere utilizzate per un più agevole esercizio delle forme di propaganda consentite dalla legge quali, ad esempio, la distribuzione di volantini o altro materiale di propaganda.

30. Di tutte le richieste di installazione di postazioni fisse dovrà essere data comunicazione preventiva anche agli uffici di PS competenti.
31. Le sedi dei comitati elettorali, sostenitori dei partiti o movimenti politici presenti nella campagna elettorale sono escluse dall'applicabilità dell'art. 6 L. n. 212/1956 solo nel caso in cui i comitati abbiano ottenuto l'autorizzazione alle affissioni di quotidiani o periodici nelle apposite bacheche o vetrine in un periodo antecedente alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi. Detti comitati possono essere dotati esclusivamente di insegna indicante la sede medesima, con esclusione di manifesti di propaganda elettorale attaccati o collocati immediatamente a ridosso di vetri o porte a somiglianza di tabelloni di propaganda elettorale. I manifesti di propaganda elettorale, infatti, possono essere affissi solo all'interno delle sedi dei partiti e dei comitati (con l'eccezione delle affissioni di giornali quotidiani o di



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Matera

AREA II - RACCORDO CON GLI ENTI LOCALI E CONSULTAZIONI ELETTORALI

periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi).

32. La pubblicità elettorale effettuata mediante veicoli (c.d. Vele) è vietata in forma fissa, essendo consentita soltanto in forma itinerante, in quanto rientra nella propaganda figurativa non luminosa su mezzi mobili. Tale forma di pubblicità elettorale è ammessa nei limiti di cui all'art. 23 del C.d.S. e dell'art 57 del relativo regolamento di esecuzione; pertanto, la sosta dei veicoli stessi deve ritenersi ammessa, unicamente nei limiti fissati dalle predette norme e per un periodo non superiore ad un'ora. Infatti, qualora tali veicoli (cd. vele) dovessero sostare per più di un'ora, anche di notte ed in spazi autorizzati dal Codice della Strada, gli stessi diventerebbero una forma di pubblicità fissa al di fuori degli spazi a ciò consentiti. In tale ipotesi, al fine di evitare la violazione della vigente normativa, gli stessi dovranno essere oscurati. Per la circolazione dei veicoli cd "vele" non deve essere richiesta alcuna autorizzazione al Comune o alla Prefettura a meno che tale forma di pubblicità non assuma anche la forma di pubblicità fonica di cui al punto 18 del presente accordo (Propaganda elettorale fonica).
33. In conformità dell'art. 6 della Legge 212/56, come sostituito dall'art. 4 della Legge 130/75, in combinato disposto con il regime delle affissioni in materia di propaganda elettorale, è da ritenere proibita l'installazione in luoghi pubblici di mostre documentarie fotografiche, le quali, sia per il loro contenuto propagandistico, riguardante direttamente o indirettamente temi di discussione politica, sia per le modalità e la durata della loro esposizione, realizzano fraudolentemente una forma di affissione di materiale di propaganda elettorale fuori dagli spazi predisposti a cura dei Comuni.
34. Nelle riunioni di propaganda elettorale è consentito l'uso di apparecchi amplificatori o altoparlanti sia per diffondere la viva voce dell'oratore sia per la riproduzione sonora di discorsi, motti o inni registrati. Ciò anche quando le apparecchiature amplificatrici sono montate, per comodità di trasporto, su apposito veicolo, ma siano usate stando il veicolo fermo.
35. Durante il periodo di propaganda elettorale, è ammessa da parte di partiti e gruppi politici l'attuazione di iniziative politiche (ad esempio: raccolta di firme per la presentazione di leggi di iniziativa popolare) non attinenti direttamente od indirettamente le consultazioni elettorali in corso, mediante l'installazione di **banchetti o postazioni fisse**, che non dovranno, però, esporre contrassegni e/o simboli, che richiamino formazioni politiche o candidati, partecipanti alla competizione elettorale. Previa specifica autorizzazione comunale, è consentita, inoltre, l'installazione di "banchetti elettorali", sul suolo pubblico, ad adeguata distanza fra gli stessi, identificabili esclusivamente mediante l'utilizzo di bandiere, che svolgano attività di volantaggio. Durante il periodo elettorale non è consentito, ai sensi dell'art. 6 della legge 212/56 e successive modificazioni, l'utilizzo di manifesti elettorali.

**DIVIETO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI SVOLGERE
ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE**



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Matera

AREA II - RACCORDO CON GLI ENTI LOCALI E CONSULTAZIONI ELETTORALI

36. Ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 (*"Disposizioni per la parità d'accesso ai mezzi d'informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica"*), a far data dalla convocazione dei comizi e fino alla chiusura delle operazioni di voto "è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni".

Trova altresì applicazione, per le elezioni comunali, l'art.29, comma 6, della legge 25 marzo 1993, n.81, ai sensi del quale "è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività istituzionale, nei trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale e per tutta la durata stessa".

AGEVOLAZIONI FISCALI

37. Nei 90 giorni precedenti le elezioni, per il materiale tipografico, l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani e periodici, per l'affitto di locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, commissionati dai partiti e dai movimenti, dalle liste e dai candidati, si applica l'aliquota IVA del 4 per cento (Art. 18 della legge 10 dicembre 1993, n. 515).

PARITÀ DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE DURANTE LA CAMPAGNA ELETTORALE

38. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e per tutto l'arco della campagna elettorale, si applicano le disposizioni della legge n. 28/2000 in materia di parità di accesso ai mezzi d'informazione e di comunicazione politica.

Nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 80 del 4 aprile 2019, sono stati pubblicati, rispettivamente, la delibera in data 28 marzo dell'autorità delle garanzie nelle Comunicazioni e il provvedimento in data 2 aprile 2019 della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, recanti disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione, ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n.28, relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia di domenica 26 maggio 2019.

Per quanto non espressamente previsto in questa sede, si rinvia alla legislazione, alle circolari ministeriali e prefettizie vigenti.



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Matera

AREA II - RACCORDO CON GLI ENTI LOCALI E CONSULTAZIONI ELETTORALI

I rappresentanti dei partiti o gruppi politici che hanno presentato liste per partecipare alle consultazioni europee nonché i rappresentanti dei candidati alle elezioni comunali del 26 maggio 2019, condividendo le finalità del documento sottoposto alla loro attenzione, si impegnano al pieno rispetto del presente accordo.

Letto, confermato e sottoscritto per accettazione.

Il Prefetto
f.to Dott. Demetrio Martino

Il Dirigente Ufficio Elettorale Prov.le
f.to Dott.ssa Maria Luisa Fappiano

Il Questore
f.to Dott. Luigi Liguori

Il Comandante Prov.le Carabinieri
f.to Col. Samuele Sighinolfi

Il Comandante Prov.le Guardia di Finanza
f.to Col. Irene Sardone

p. Comune di Matera f.to Dott. Sergio Galante

f.to Dott. Michele De Bonis

p. "Scelta Comune Metaponto Bernalda" f.to Sig. Marco Marciugliano

p. "Nova Siri Risplende" f.to Sig. Egidio Chiurazzi

f.to Sig. Nicola Di Pinto